



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 418 del 23-12-2014

(n. 2245 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Indizione gara, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 - 2018 - Aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

RAMMENTATO che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

RAMMENTATO, altresì, che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

RILEVATO, quindi, che l'aggiudicazione in discorso scadrà il 31.12.2014 per cui si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dall'01.01.2015 al 31.12.2018;

RICHIAMATE, a questo riguardo, le disposizioni recate dall'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

RICHIAMATO altresì l'art. 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Commissariale n. 123 in data 07 giugno 2007, per il quale l'affidamento del servizio in discorso va effettuato, per quattro anni, attraverso la procedura della licitazione privata;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le

condizioni di legge, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ♦ sono stati demandati al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso *“il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”* (Corte di cass., cit);

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un *“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”*;
- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

PRESO ATTO quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

ATTESO che:

- a) la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni;
- b) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 trova applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
- c) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della *lex specialis* di gara;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 348 del 07.11.2014 con la quale si é provveduto all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, secondo le disposizioni recate dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, approvando, contestualmente, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

OSSERVATO che, nel termine prescritto (28 novembre 2014), sono pervenute, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

RAMMENTATO che l'art. 11, comma 4, del citato disciplinare stabiliva che l'elenco dei soggetti da invitare e di quelli da escludere sarebbe stato approvato con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 385 del 29.11.2014 con la quale si provvedeva alle incombenze di cui al precedente periodo, dando atto che nel termine prescritto (28 novembre 2014), pervenivano, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

VISTA, quindi, la propria lettera di invito, prot. n. 20140034056 del 03 dicembre 2014, con la quale si è provveduto a richiedere al predetto Istituto Bancario l'offerta relativa al servizio oggetto della presente determinazione;

OSSERVATO che nel termine, contenuto nella medesima lettera di invito (18.12.2014, ore 12.00), il predetto Istituto Bancario ha regolarmente presentato la propria offerta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 410 del 18.12.2014, con la quale si provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta di cui sopra;

OSSERVATO che la gara ha avuto regolarmente luogo in data 22.12.2014, come da verbale di gara, agli atti, in pari data, e che, all'esito della medesima, risulta provvisoriamente aggiudicatario, con il punteggio complessivo di punti 74, il predetto Istituto Bancario, che ha presentato la seguente offerta:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	OFFERTA
1.A	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su filiali del tesoriere	€ 1,40
1.B	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su altri istituti diversi dal tesoriere:	€ 1,40
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	+ 4%
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009	n. 72 Enti
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria.	€ 4.000,00
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	0%
6	Erogazione di contributo annuo a favore dell'ente	€ 0,00
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiatura P.O.S. (POINT OF SALE):	gratuito
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare	€ 2,40 per incassi c/o filiali Bper, € 3,00 per incassi c/o altre banche
9	Relativamente alle tipologie di crediti per le quali l'Ente dovesse decidere di implementare tale modalità di introito, riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line. L'installazione della procedura è a carico del Tesoriere.	€ 10,00 (canone mensile)

VISTA la documentazione di gara e rilevato che nulla osta alla aggiudicazione definitiva;

OSSERVATO che il predetto Istituto Bancario (attuale tesoriere dell'Ente) risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità professionale, in particolare per quanto attiene allo staff tecnico addetto al servizio di tesoreria, alla presenza di uno sportello nel territorio comunale, alla procedura software per la gestione informatizzata del servizio ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere;

PRECISATO, altresì, che l'aggiudicatario dovrà provvedere:

- a) alla costituzione di garanzia fideiussoria pari ad 4.000,00;
- b) a sottoscrivere il contratto,

e che in caso di mancato adempimento alle incombenze di cui sopra potrà procedersi alla revoca dell'affidamento ed all'incameramento della cauzione provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla predetta aggiudicazione definitiva;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di aggiudicare definitivamente in favore dell'Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna il servizio di Tesoreria Comunale per il quadriennio 2015 – 2018, a fronte dell'offerta riportata nella parte narrativa della presente determinazione;
3. Di riservarsi l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento in merito, in caso di mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria, pari ad 4.000,00, nonché in caso di mancata sottoscrizione del contratto che dovrà disciplinare il rapporto con il predetto Istituto Bancario.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29.12.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993